

2019



News Letter

Roma, 1 aprile 2019

*Gentile Spedizioniere Doganale,
alleghiamo la Newsletter N° 4-2019 del 1 aprile 2019.*

Tra gli argomenti trattati:

- *Uscita del Regno Unito dall'Unione europea – Hard BREXIT e possibili ripercussioni doganali.*
- *Recesso del Regno Unito dall'Unione europea – Hard BREXIT – Commissione europea - Linee Guida.*
- *Pubblicate le linee guida sulle movimentazioni commerciali di prodotti sottoposti ad accisa da e verso UK post Brexit.*
- *Modifiche del Codice Doganale dell'Unione.*
- *Provvedimenti europei*

Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali (www.cnsd.it.)

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

NEWSLETTER DI INFORMAZIONE
PROFESSIONALE PER GLI SPEDIZIONIERI
DOGANALI

a cura del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri
Doganali

INDICE

Introduzione	1
Osservatorio Doganale	
Uscita del Regno Unito dall'Unione europea – Hard BREXIT e possibili ripercussioni doganali.	2
Recesso del Regno Unito dall'Unione europea – Hard BREXIT – Commissione europea - Linee Guida.	4
Pubblicate le linee guida sulle movimentazioni commerciali di prodotti sottoposti ad accisa da e verso UK post Brexit	5
Modifiche del Codice Doganale dell'Unione.	6
Provvedimenti europei	9

Osservatorio 
 Doganale



**Uscita del Regno Unito dall'Unione
europea - Hard BREXIT e possibili
ripercussioni doganali.**

Con la nota prot. 19183/RU del 26 febbraio 2019, l'Agenzia delle Dogane illustra le possibili implicazioni sul piano doganale derivanti dall'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea senza un accordo di recesso (c.d. "hard BREXIT"), in modo da preparare non soltanto di quegli operatori economici che - in ragione dei loro scambi commerciali con imprese del Regno Unito - dovranno a breve fronteggiare nuove realtà operative, ma anche coloro che, a vario titolo, saranno comunque interessati dall'imminente evento.

Com'è noto, il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato la propria intenzione di recedere dall'Unione europea a norma dell'articolo 50 del Trattato sull'UE. Dopo circa un anno e mezzo, il 25 novembre 2018, il Consiglio europeo ha dato il via libera all'accordo di recesso per l'uscita del Regno Unito dall'UE ed ha approvato la "Dichiarazione Politica sul quadro delle future relazioni", un'intesa di fondamentale importanza, che mira a gestire in maniera

ordinata ed in termini chiari per imprese e cittadini il recesso del Regno Unito, prevedendo, dopo l'uscita del 29 marzo 2019, un periodo transitorio sino al 31 dicembre 2020.

La totalità del diritto primario e derivato dell'Unione europea cesserà di applicarsi al Regno Unito alle ore 00.00 del 30 marzo 2019 (CET, ora dell'Europa centrale).

La nota dell'Agenzia evidenzia come sia auspicabile che gli operatori economici che intrattengono scambi commerciali con aziende del Regno Unito comincino a familiarizzare con le norme unionali in materia doganale e con le relative procedure, soprattutto se la loro esperienza nel commercio con Paesi terzi è stata sinora limitata o addirittura inesistente.

Considerato che il tema della BREXIT è in continua evoluzione e che, ad oggi, non è ancora definito lo scenario definitivo, è tuttavia possibile che le competenti istituzioni unionali possano fornire nel prossimo futuro diverse indicazioni in materia per le quali l'Agenzia delle Dogane fa riserva di comunicarle.

La nota affronta in particolare le implicazioni relative all'applicazione della fiscalità indiretta (IVA, dazi ed accise). Innanzitutto viene precisato che a decorrere dal 30 marzo 2019, le cessioni di beni effettuate da un soggetto IVA nazionale nei confronti di un operatore economico stabilito nel Regno Unito e, viceversa, gli acquisti di beni da un soggetto IVA UK non potranno essere più qualificate come "cessioni" o "acquisti" intracomunitari ai sensi, rispettivamente, degli articoli 41 e 38 del D.L. n. 331/93, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 427/93. L'entrata e l'uscita di merci dall'Unione europea da e verso il Regno Unito costituiranno infatti, rispettivamente, "importazioni" ed "esportazioni" e, come tali, saranno

assoggettate all'applicazione delle disposizioni relative a tali regimi.

Per quanto riguarda gli aspetti più propriamente operativi, per l'acquisto di merci dal Regno Unito, i soggetti IVA non saranno più tenuti all'integrazione ed alla registrazione della fattura emessa dal cedente UK, così come alle vendite di beni a soggetti IVA stabiliti nel Regno Unito non si applicheranno più le vigenti disposizioni in materia di cessioni intracomunitarie. Per dette operazioni non sussisterà più neanche l'obbligo - ove richiesto - di presentare gli elenchi riepilogativi INTRA previsti dall'art. 50, comma 6, del citato D.L. n. 331/93.

Dopo il recesso del Regno Unito, dunque, le cessioni di merci ad un soggetto stabilito nel Regno Unito saranno operazioni non imponibili ai fini IVA ai sensi dell'art.8 del D.P.R. n.633/72 e, per la loro spedizione fuori dal territorio doganale dell'UE, sarà necessario espletare le formalità doganali previste per l'esportazione.

Corrispondentemente, per l'introduzione nel territorio UE di merci provenienti dal Regno Unito sarà necessario compiere le necessarie formalità doganali e sarà dovuto il pagamento in dogana del dazio "paesi terzi" [vale a dire senza alcuna agevolazione/riduzione connessa ad accordi o al sistema delle preferenze generalizzate (SPG)], nonché, per la loro immissione in consumo in Italia, delle accise - qualora dovute - e della relativa IVA secondo le disposizioni e le procedure vigenti.

Una particolare attenzione meritano le spedizioni di merci da/verso il Regno Unito che potrebbero iniziare prima ma concludersi dopo il recesso.

E' il caso, ad esempio, di una cessione di merce effettuata da un soggetto IVA stabilito nel Regno Unito prima del 29 marzo 2019 nei confronti di un operatore economico italiano e che arriva in Italia il 2

aprile 2019: a tale data essa costituirà un'importazione da Paese terzo e l'IVA sarà dovuta in dogana, non potendo più detta imposta essere assolta con le modalità previste per gli acquisti intracomunitari. In ragione della sua diversa qualificazione giuridica, l'operazione non dovrà essere neanche riepilogata per finalità statistiche - ove ne ricorrano i presupposti - nei Modelli INTRA.

Diversa è l'ipotesi di merce ceduta da un operatore economico nazionale ad un soggetto IVA UK prima della data del recesso e che arrivi a destinazione dopo il 29 marzo 2019: in tale caso l'operazione resta, sebbene a diverso titolo, non imponibile ai fini IVA in Italia, ma l'operatore economico nazionale dovrebbe in ogni caso essere in grado di produrre una prova dell'effettiva uscita dei beni medesimi dal territorio dell'UE, non essendo essi stati oggetto di alcuna formalità doganale al momento della loro spedizione (a titolo esemplificativo, potrebbe a tale fine essere probante la documentazione di trasporto e quella doganale relativa all'importazione effettuata dal cessionario nel Regno Unito). Conclusivamente, poiché dal 30 marzo 2019 non opererà più la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri dell'Unione europea a 27 ed il Regno Unito, sin da ora gli operatori economici dovrebbero adottare misure idonee a consentire loro di poter fornire alle autorità fiscali ogni elemento utile ad evitare possibili casi di doppia imposizione relativamente alle cessioni/acquisti intracomunitari verso/da il Regno Unito dagli stessi effettuate prima della data del recesso. Al fine di evitare ogni eventuale difficoltà, potrebbe essere anche oggetto di attenta considerazione, da parte degli operatori economici, la rivalutazione della tempistica del trasporto di quelle spedizioni di merci verso/da il Regno Unito

che siano programmate molto a ridosso della data del recesso.

La nota continua fornendo una sintetica rassegna degli adempimenti e degli istituti di carattere doganale riferibili agli scambi UE/Paesi terzi e, pertanto, applicabili anche al Regno Unito dopo la data del recesso dall'UE. Per i dettagli si rimanda al testo della nota e dell'annessa presentazione dell'Agenzia delle Dogane che sintetizza le principali problematiche doganali derivanti dall'uscita del Regno Unito dall'UE.

↪ La Nota è disponibile al seguente [link](#)



Recesso del Regno Unito dall'Unione europea - Hard BREXIT - Commissione europea - Linee Guida.

Con comunicato del 12 marzo 2019, l'Agenzia delle Dogane informa che la Commissione Europea ha reso noto l'avvenuta pubblicazione di una serie di documenti-guida relativi a problematiche di carattere doganale e fiscale connesse alla BREXIT, disponibili al seguente link: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#tradetaxude

Una sintetica "guida doganale" per le imprese sul come prepararsi alla BREXIT,

inclusa una utile check-list delle azioni da intraprendere in vista del recesso, è invece rinvenibile al link: https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal_en.

Si ricorda inoltre che l'Agenzia delle Dogane ha creato un'apposita sezione "InfoBrexit" all'interno del proprio sito web che raccoglie tutte le informazioni sul recesso del Regno Unito dall'UE per quanto riguarda gli aspetti di competenza dell'amministrazione.

↪ Il Comunicato è disponibile al seguente [link](#)



Pubblicate le linee guida sulle movimentazioni commerciali di prodotti sottoposti ad accisa da e verso UK post Brexit.

Con comunicato del 22 Febbraio 2019, l'Agenzia delle Dogane ha pubblicato le linee guida sulle movimentazioni commerciali di prodotti sottoposti ad accisa da e verso UK, in quanto alcuni prodotti, prevalentemente bevande alcoliche, vino e birra, subiranno una repentina modifica delle formalità procedurali da adempiere per avviare e condurre a termine senza irregolarità i trasferimenti dei beni. Per la disciplina della circolazione di tali prodotti nel

territorio dell'Unione Europea l'attuale quadro normativo di riferimento trova fondamento nelle disposizioni recate dalla Direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, integralmente recepite dal Decreto Legislativo 26.10.1995, n. 504, Testo Unico delle Accise. Verificatasi la Brexit ed in assenza di alcun accordo (ipotesi no-deal), per la circolazione di tali prodotti, da e verso UK, dovranno essere applicati i regimi doganali di esportazione ed importazione, rispettivamente nei casi di uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione verso UK o di introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dal Regno Unito.

A legislazione vigente, gli operatori che vogliono spedire verso il Regno Unito prodotti in regime sospensivo devono avere la qualifica di depositario autorizzato ovvero, nella specifica fattispecie prevista, di speditore registrato di cui all'art. 9 del TUA. La spedizione dei prodotti può essere effettuata verso un deposito fiscale o un destinatario registrato del Regno Unito, con l'emissione dell'e-AD. Una copia stampata dello stesso e-AD, recante la chiara identificazione dell'ARC attribuito dal sistema informatizzato, accompagna i prodotti. Segue la ricezione della nota di ricevimento convalidata attestante la conclusione della circolazione mediante presa in consegna dei prodotti da parte del destinatario britannico. A seguito dell'uscita del Regno Unito dall'UE, in caso di Hard Brexit, il Regno Unito dovrà essere considerato alla stregua di un paese terzo. Di conseguenza, per tale movimentazione si renderà pertanto necessaria l'applicazione del regime di esportazione con trasmissione della dichiarazione doganale da parte dell'operatore economico nazionale all'ufficio doganale di esportazione. I prodotti soggetti ad accisa circoleranno con l'emissione dell'e-AD dal deposito fiscale nazionale fino al luogo dal

quale lasceranno il territorio dell'Unione Europea (fase in cui termina l'operatività del sistema EMCS) ed il relativo ARC andrà riportato nella casella 44 del DAU. La chiusura dell'operazione di esportazione e della circolazione in regime sospensivo da accisa sarà attestata con il visto uscire dell'ufficio doganale di uscita ed emissione della nota di esportazione da parte dell'ufficio doganale di esportazione. Per quanto riguarda invece la circolazione in regime sospensivo di prodotti provenienti da UK, l'attuale legislazione prevede che gli operatori nazionali che vogliono ricevere dal Regno Unito prodotti in regime sospensivo devono avere la qualifica di depositario autorizzato o destinatario registrato. I prodotti devono essere spediti da un deposito fiscale o, laddove previsto, da uno spediteore registrato del Regno Unito con emissione di e-AD. La circolazione si conclude mediante la presa in consegna dei prodotti da parte dell'operatore nazionale e la presentazione della nota di ricevimento. La situazione post Hard Brexit concretizzerà l'introduzione nel territorio dell'Unione Europea di prodotti non unionali e quindi l'applicazione del regime doganale di immissione in libera pratica con presentazione della prescritta dichiarazione all'ufficio doganale di ingresso. Successivamente i prodotti circoleranno in regime sospensivo da accisa dal luogo di immissione in libera pratica verso un deposito fiscale oppure un destinatario registrato, con emissione di e-AD ad opera di uno spediteore registrato. La circolazione si conclude con la presa in consegna da parte del destinatario nazionale.

Per ulteriori dettagli si rinvia al testo del Comunicato.

↳ Il Comunicato è disponibile al seguente [link](#)



Modifiche del Codice Doganale dell'Unione.

Nella Gazzetta Ufficiale dell'UE L 83 del 25.3.2019 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2019/474 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, il quale introduce una serie di modifiche al Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Codice doganale dell'Unione). Le modifiche in questione sono le seguenti:

1. Il comune italiano di Campione d'Italia, un'exclave italiana in territorio elvetico, e le acque nazionali del Lago di Lugano vengono inclusi nel territorio doganale dell'Unione in quanto le motivazioni storiche che ne giustificano l'esclusione, quali l'isolamento e gli svantaggi economici, non sono più pertinenti. Per gli stessi motivi, tali territori vengono inclusi nel regime generale delle accise pur continuando a essere esclusi dal sistema comune IVA. Al fine di garantire l'applicazione coerente e contemporanea di tali modifiche, l'inclusione di detti territori nel territorio doganale dell'Unione si applica dal 1° gennaio 2020.

2. Il titolare di una decisione relativa a un'informazione tariffaria vincolante (ITV)

può fruire di tale decisione per un massimo di sei mesi dalla revoca della stessa, se la revoca deriva dal fatto che la decisione non è conforme alla legislazione doganale o che le condizioni stabilite per adottare tali decisioni non sono state, o non sono più, soddisfatte.

3. La custodia temporanea viene aggiunta ai casi di estinzione di un'obbligazione doganale sorta in seguito ad inadempienza, ove l'inadempienza non abbia avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime in questione, non abbia costituito un tentativo di frode, e la situazione sia stata successivamente regolarizzata..

4. Qualora le autorità doganali debbano invalidare una dichiarazione sommaria di entrata per il fatto che le merci oggetto della dichiarazione non sono state introdotte nel territorio doganale dell'Unione, la dichiarazione sommaria di entrata va invalidata senza indugio trascorsi 200 giorni dalla presentazione della dichiarazione, in quanto si tratta del periodo entro il quale le merci devono essere introdotte nel territorio doganale dell'Unione.

5. Al fine di consentire alle autorità doganali di effettuare una corretta analisi del rischio e gli opportuni controlli basati sul rischio, è necessario garantire che gli operatori economici forniscano loro i dati pre-arrivo e le informazioni relative alle merci non provenienti dall'Unione in forma di dichiarazione sommaria di entrata. Laddove non sia stata presentata una dichiarazione sommaria di entrata prima che le merci siano introdotte nel territorio doganale dell'Unione e non vi sia stato un esonero dall'obbligo di presentarla, gli operatori economici possono presentare i dati e le informazioni di norma inclusi nelle dichiarazioni sommarie di entrata nelle loro dichiarazioni in dogana o nelle dichiarazioni di custodia temporanea. A tali fini, la

possibilità di presentare una dichiarazione in dogana o una dichiarazione di custodia temporanea anziché una dichiarazione sommaria di entrata, è disponibile solo se consentito dalle autorità doganali cui sono presentate le merci. Qualora le autorità doganali debbano invalidare una dichiarazione di custodia temporanea per il fatto che le merci oggetto della dichiarazione non sono state presentate in dogana, tale dichiarazione va invalidata senza indugio trascorsi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione anziché entro 30 giorni, in quanto si tratta del periodo entro il quale le merci devono essere presentate in dogana.

7. Viene contemplata l'esenzione totale dai dazi all'importazione per le merci riparate o modificate nell'ambito del regime di perfezionamento passivo in un paese o in un territorio con il quale l'Unione ha concluso un accordo internazionale che contempla tale esenzione, al fine di garantire che l'Unione rispetti gli accordi internazionali in questo senso. Visto che l'ambito di applicazione di tale esenzione è limitato all'importazione dei prodotti che sono stati effettivamente riparati o modificati nel paese o nel territorio interessato, essa non va estesa all'importazione di prodotti riparati o modificati ottenuti da merci equivalenti, o di prodotti sostitutivi nell'ambito del sistema degli scambi standard. L'esenzione dai dazi all'importazione non deve pertanto essere applicata a tali merci e prodotti.

8. Qualora le autorità doganali debbano invalidare una dichiarazione sommaria di uscita o una notifica di riesportazione per il fatto che le merci in questione non sono state fatte uscire dal territorio doganale dell'Unione, la dichiarazione o la notifica va invalidata senza indugio trascorsi 150 giorni dalla presentazione della dichiarazione o della notifica, in quanto si tratta del periodo

entro il quale le merci devono essere fatte uscire nel territorio doganale dell'Unione.

↳ Il Regolamento è disponibile al seguente [link](#)

Provvedimenti Europei

In questa sezione è disponibile un indice di provvedimenti di ambito europeo inerenti la professione. Tali provvedimenti sono disponibili sulla banca dati EUR-Lex.

EUR-Lex offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Il sito contiene circa 3 600 000 documenti dal 1951. La banca dati è aggiornata quotidianamente; ogni anno vengono aggiunti circa 15 000 documenti. EUR-Lex contiene:

- l'edizione del giorno della [Gazzetta ufficiale dell'Unione europea on line](#),
- funzioni di [ricerca semplice](#), [ricerca avanzata](#) e la possibilità di percorrere il contenuto secondo diverse modalità,
- la possibilità di visualizzare e/o scaricare i documenti in vari formati (PDF, HTML, DOC, TIFF), metadati analitici per ciascun documento.

Gazzetta ufficiale UE	Legislazione
GU L 55 del 25.02.2019	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento di esecuzione (UE) 2019/321 della Commissione, del 18 febbraio 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1232 <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0321&from=IT</p>

Gazzetta ufficiale UE	Legislazione
GU L 57 del 26.02.2019	<ul style="list-style-type: none"> • Rettifica delle modifiche alla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR del 1975) (GU L 296 del 22.11.2018) <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018A1122(01)R(01)&from=IT</p>
GU L 59 del 27.02.2019	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento delegato (UE) 2019/330 della Commissione, dell'11 dicembre 2018, che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0330&from=IT</p>
GU L 60 del 28.02.2019	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento delegato (UE) 2019/334 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda i termini per presentare le dichiarazioni sommarie di entrata o le dichiarazioni pre-partenza nel caso del trasporto via mare da e verso il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, le isole Anglo-Normanne e l'isola di Man <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0334&from=IT</p>
GU L 61 del 28.02.2019	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento (UE) 2019/319 della Commissione, del 6 febbraio 2019, che modifica l'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione per quanto riguarda la certificazione sanitaria per l'importazione nell'Unione europea in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0319&from=IT</p>

Gazzetta ufficiale UE	Legislazione
GU L 65 del 6.03.2019	<ul style="list-style-type: none"> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/366 della Commissione, del 5 marzo 2019, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto riguarda l'elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0366&from=IT</p>
GU L 66 del 7.03.2019	<p>Regolamento di esecuzione (UE) 2019/368 della Commissione, del 4 marzo 2019, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2013 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata</p> <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0368&from=IT</p>
GU L 68 dell'8.03.2019	<ul style="list-style-type: none"> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/370 della Commissione, del 7 marzo 2019, recante modifica del regolamento (CE) n. 1635/2006 che determina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, a motivo del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0370&from=IT</p> <ul style="list-style-type: none"> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/371 della Commissione, del 7 marzo 2019, recante fissazione dei dazi all'importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dall'8 marzo 2019 <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0371&from=IT</p>
GU L 69 dell'11.03.2019	<ul style="list-style-type: none"> Decisione n. 1/2019 del Comitato APE istituito dall'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri,

Gazzetta ufficiale UE	Legislazione
	<p>da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, del 18 febbraio 2019, relativa all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea [2019/384]</p> <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019D0384&from=IT</p>
GUL 70 del 12.03.2019	<ul style="list-style-type: none"> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/386 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che stabilisce le norme relative alla suddivisione dei contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli inclusi nell'elenco dell'OMC riferito all'Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione e ai titoli di importazione rilasciati e ai diritti di importazione assegnati nel quadro di tali contingenti tariffari <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0386&from=IT</p>
GUL 71 del 13.03.2019	<ul style="list-style-type: none"> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/398 della Commissione, dell'8 marzo 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 616/2007 per quanto riguarda alcuni contingenti tariffari supplementari nel settore del pollame e che deroga a tale regolamento per l'anno contingente 2018/2019 <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0398&from=IT</p>
GUL 73 del 15.03.2019	<ul style="list-style-type: none"> Decisione di esecuzione (UE) 2019/417 della Commissione, dell'8 novembre 2018, recante linee guida per la gestione del sistema d'informazione rapida dell'Unione europea (RAPEX) istituito a norma dell'articolo 12 della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti e del suo sistema di notifica [notificata con il numero C(2018) 7334] <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0417&from=IT</p>

Gazzetta ufficiale UE	Legislazione
GU L 74 del 18.03.2019	<ul style="list-style-type: none"> • Informazione relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019X0318(01)&from=IT</p>
GU C 104 del 19.03.2019	<ul style="list-style-type: none"> • Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping C/2019/1972 <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0319(02)&from=IT</p>
GU L 77 del 20.03.2019	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento di esecuzione (UE) 2019/446 della Commissione, del 19 marzo 2019, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0446&from=IT</p>
GU L 79 del 21.03.2019	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento di esecuzione (UE) 2019/455 della Commissione, del 20 marzo 2019, che dispone la registrazione delle importazioni di miscugli di urea e di nitrato di ammonio originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d'America <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0455&from=IT</p>

Gazzetta ufficiale UE	Legislazione
GU L 80 del 22.03.2019	<ul style="list-style-type: none"> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/464 della Commissione, del 21 marzo 2019, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese e che dispone la registrazione di tali importazioni <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0464&from=IT</p>
GU L 80i del 22.03.2019	<ul style="list-style-type: none"> Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0476&from=IT</p>
GU L 82 del 25.03.2019	<ul style="list-style-type: none"> Avviso riguardante la data di entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese nel quadro del procedimento DS492 Unione europea – Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019X0325(01)&from=IT</p> <ul style="list-style-type: none"> Decisione (UE) 2019/477 del Consiglio, del 12 marzo 2019, relativa alla conclusione di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0477&from=IT</p>

Gazzetta ufficiale UE	Legislazione
	<ul style="list-style-type: none"> Regolamento delegato (UE) 2019/478 della Commissione, del 14 gennaio 2019, che modifica il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le categorie di partite da sottoporre a controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliери <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0478&from=IT</p>
GU L 83 del 25.03.2019	<ul style="list-style-type: none"> Regolamento (UE) 2019/474 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, recante modifica del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0474&from=IT</p> <ul style="list-style-type: none"> Direttiva (UE) 2019/475 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE per quanto riguarda l'inclusione del comune italiano di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione e nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0475&from=IT</p>
GU C 111 del 25.03.2019	<ul style="list-style-type: none"> Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario dell'India <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0325(02)&from=IT</p> <ul style="list-style-type: none"> Avviso che modifica l'avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0325(03)&from=IT</p>

Gazzetta ufficiale UE	Legislazione
GU L 85i del 27.03.2019	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="603 488 1410 696">• Regolamento (UE) 2019/496 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio mediante il rilascio di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso dall'Unione verso il Regno Unito <a data-bbox="651 734 1401 801" href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0496&from=IT">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0496&from=IT<li data-bbox="603 840 1410 1081">• Rettifica del regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 gennaio 2019, relativo alla suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell'elenco dell'OMC riferito all'Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio (GU L 38 dell'8.2.2019) <a data-bbox="651 1120 1401 1227" href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0216R(01)&from=IT">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0216R(01)&from=IT